



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 21 del 06-02-2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DA); REVOCA DELIBERAZIONE G.C. 173 DEL 12/12/2018; APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **18:45**, nella sede del Comune di Castelmasa.

La Giunta Comunale convocata dal Sindaco e con l'intervento dei Signori.

Boschini Eugenio	SINDACO	P
Bernardoni Barbara	VICESINDACO	P
Azzolini Roberta	Assessore	A
Petrella Luigi	Assessore	P
Ragazzi Francesco	Assessore	A

Assistita dal Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara ha adottato la deliberazione in oggetto.
Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Boschini Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Copia del presente atto viene pubblicata al n. 160 dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 gg. consecutivi dal 26-02-19 IL MESSO COMUNALE F.to ZARAMELLA ANGELA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Patrizia Pallara	Atto dichiarato immediatamente eseguibile a sensi art 134, comma 4 del Tuel Castelmasa li, 06-02-19 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Patrizia Pallara	Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, al n. 160 dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-02-19 Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni. A sensi dell'art. 134 comma 3 del Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000 E' DIVENUTO ESECUTIVO Castelmasa li, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Castelmasa li, 26-02-19

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Angela Zaramella

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Dato atto che, con Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2018, il termine di approvazione del bilancio 2019/2021 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Tenuto presente che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle tariffe dell'I.C.P. e dei Diritti sulle pubbliche affissioni rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto il D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507, che al Capo I disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, così modificata dall'art. 30, comma 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 che testualmente recita: *"Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato."*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 che, all'articolo 1, stabilisce che la tariffa della pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507, è rideterminata indicando per ciascuna classe di comuni la relativa tariffa;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente), è di n. 4.102 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 2001, n. 1/FL avente ad oggetto: *"Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;*

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/6/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, con il suddetto regolamento comunale, non è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4 comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1.b, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per cui, nel territorio di questo comune, non è stata istituita la zona speciale prevista dalla norma stessa;

Vista la propria precedente deliberazione n. 19 del 18/2/2000, modificata con deliberazione G.M. n. 59 del 18/5/2000, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si era stabilito un aumento del 20% rispetto alle tariffe di base;

Dato atto che le suddette tariffe sono state annualmente confermate ed applicate sino all'anno 2018;

Richiamata la propria precedente delibera n. 173 del 12/12/2018 avente ad oggetto: "Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritto sulle pubbliche affissioni (DA) anno 2019; conferma tariffe";

Tenuto presente che l'aumento del 20% delle tariffe base previste dal decreto legislativo 507/1993, stabilite da questo comune a decorrere dall'anno 2000, era stato effettuato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Considerato che la normativa inerente le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni è stata variata dalle seguenti leggi:

- D.L. 83/2012 che ha abrogato l'art. 11 della legge n. 449/97, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- Legge 208/2015 che, all'art. 1, comma 739, interpreta l'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art.11, comma 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della legge 208/2015, mantenendo salvi fino al 26/6/2012, data di entrata in vigore del D.L. 83/2012, gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati; la sentenza ha espresso il principio secondo il quale, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi illegittimi poiché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- Risoluzione 2/DF/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha chiarito e risolto l'intricata situazione normativa;

Osservato che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della legge 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."*

Dato atto quindi che, per quanto sopra esposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs.507/1993, come riformulato dal DPCM del 16.2.2001, e con la possibilità di stabilire gli aumenti previsti dall'art. 1, comma 919 della legge 145/2019 per le superfici superiori al metro quadrato;

Rilevato che, per effetto del nuovo quadro normativo, per gli anni dal 2013 al 2018 risulta illegittima la maggiorazione del 20% delle tariffe base previste dal D.Lgs.507/1993 e deliberata dall'ente in data 18/5/2000, il quale dovrà provvedere, per i suddetti anni, alle eventuali richieste di rimborso;

Rilevato inoltre che, per le ragioni suddette, risultano illegittime anche la tariffe stabilite per l'anno 2019 con propria deliberazione n. 173 del 12/12/2018, adottata prima della legge di bilancio 2019, e che non erano state variate rispetto all'anno precedente;

Ritenuto pertanto doveroso revocare la propria precedente deliberazione n. 173 del 12/12/2018 ed approvare nuove tariffe tenendo conto che per le superfici fino ad 1 metro quadrato devono essere applicate quelle previste per i comuni di classe V[^] dal D.Lgs.507/1993, come riformulato dal DPCM 16 febbraio 2001, e per le superfici superiori stabilire un aumento del 30% della tariffa base ai sensi dell'art.1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale viene prevista un'entrata pari a quella dell'anno precedente, in modo da garantire gli equilibri di bilancio e lasciare inalterate le condizioni contrattuali stipulate con il concessionario per l'accertamento e la riscossione dei tributi in oggetto;

Visto l'allegato schema delle tariffe 2019 predisposto dall'ufficio tributi comunale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che, con propria precedente deliberazione n. 18 del 30/1/2019, anche al fine di poter inviare ai contribuenti avvisi calcolati su tariffe corrette ed in tempo utile per il pagamento, la scadenza dei termini di versamento anno 2019 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere di permanenza è stato differito dal 31 gennaio 2019 al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali", approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 30/11/2007;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Per i motivi esposti in premessa di revocare la propria precedente deliberazione n. 173 del 12/12/2018;
- 2) Per i motivi esposti in premessa, di stabilire un aumento del 30% (trenta per cento) delle tariffe base previste per i comuni di classe V[^] dal D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507, come riformulato dal DPCM 16 febbraio 2001, per le superfici superiori al metro quadrato, e di approvare lo schema delle tariffe allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
- 3) Di prendere atto delle esenzioni e delle riduzioni previste dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche Affissioni;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto legge 65 dicembre 2011, n. 201;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Articolo 125 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dopo unanime e separata votazione, a norma dell'art.134, comma 4 del T.U. EE.LL. D. Lgs.267/2000.

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DA); REVOCA DELIBERAZIONE G.C. 173 DEL 12/12/2018; APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

PARERI PREVISTI ART. 49 comma 1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Castelmassa, 01-02-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Osti Michelangelo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Castelmassa, 01-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Osti Michelangelo

COMUNE DI CASTELMASSA (RO)

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

TARIFFE ANNO 2019

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
aumento deliberato	30,00%		

ART. 19 TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,03	1,34
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31	0,40

Manifesti di cm. 70 x 100	Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
Superfici superiori a mq. 1	1,34	1,75	2,15	2,55	2,95
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1	1,34	1,75	2,15	2,55	2,95

N.B.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA

25,82

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919

ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE	V		CAT. SPEC.	0%
Aumento deliberato		30,00%	<i>(superfici SUPERIORI al mq)</i>	
Aumento per luminosa		100,00%		

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO		1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		1,48	2,95	4,43	14,77	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		2,22	4,43	6,65	22,16	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		2,95	5,91	8,86	29,54	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,95	5,91	8,86	29,54	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,69	7,39	11,08	36,93	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		4,43	8,86	13,29	44,31	
CATEGORIA SPECIALE						
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		1,48	2,95	4,43	14,77	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		2,22	4,43	6,65	22,16	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		2,95	5,91	8,86	29,54	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,95	5,91	8,86	29,54	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,69	7,39	11,08	36,93	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		4,43	8,86	13,29	44,31	

N.B. :

▪Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

▪Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA

☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		96,68	
☐ RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		96,68	
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		64,45	
☐ RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		64,45	
☐ MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE		32,23	

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	4,30	8,59	12,89	42,97	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	6,45	12,89	19,34	64,45	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	8,59	17,19	25,78	85,94	100,00%
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	4,30	8,59	12,89	42,97	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	6,45	12,89	19,34	64,45	50,00%
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50	8,59	17,19	25,78	85,94	100,00%

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

☐ Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale	2,07
☐ Per ogni giorno di esecuzione-categoria speciale	2,07

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq
Fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	14,77	29,54	44,31	59,08	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	22,16	44,31	66,47	88,62	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	29,54	59,08	88,62	118,17	100,00%
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	14,77	29,54	44,31	59,08	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	22,16	44,31	66,47	88,62	50,00%
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50	29,54	59,08	88,62	118,17	100,00%

ART. 15

⇒ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno 49,58

⇒ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 24,79

⇒ PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

⇒ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20

CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20